

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale
Divisione XI

Circolare n.50/2000

Protocollo n. 104122 del 17 LUGLIO 2000

OGGETTO: Decreto ministeriale 2 maggio 2000, concernente la modificazione e l'integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale citato in oggetto, con il quale – ai sensi dell'art. 9 della deliberazione del CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 concernente il riordino delle competenze di tale Comitato, che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale – sono stati dettati nuovi requisiti per la valutazione dei programmi predisposti ai fini del riconoscimento di tale causa di intervento.

I suddetti criteri sostituiscono integralmente quelli della precedente e specifica delibera CIPE del 18/10/1994, a suo tempo pubblicata nella G.U. n. 305 del 31/12/94, che cessa, pertanto, di avere efficacia dalla sopra indicata data di pubblicazione del provvedimento di cui trattasi.

Come esplicitato nel preambolo del suddetto provvedimento, si è dovuto constatare che, durante l'arco temporale trascorso dal 1994 ad oggi, sono intervenute modificazioni nel quadro economico-produttivo del Paese e si sono, altresì, diffuse innovative forme e modalità di gestione dell'attività imprenditoriale: le condizioni stabilite dalla deliberazione previgente hanno sovente costituito limite per l'accesso alla tutela CIGS relativamente a fattispecie che – pur caratterizzate da un'evidente situazione di difficoltà – non hanno potuto essere favorevolmente valutate, con le immaginabili conseguenze sotto il profilo sociale, in quanto non corrispondenti a tutti i requisiti dalla stessa individuati.

Ad esemplificare, si consideri la rigidità del criterio di cui al punto 1.1 della delibera in argomento, secondo cui tutti gli indicatori economico-finanziari dell'impresa (risultato di esercizio, fatturato, risultato operativo, indebitamento) dovevano evidenziare, nel biennio precedente alla richiesta di CIGS, un andamento involutivo: il carattere evolutivo di uno soltanto dei citati indici, anche se di trascurabile entità e pur se in un contesto complessivamente di segno negativo, non consentiva l'approvazione del programma di risanamento, per l'insussistenza della specifica condizione.

Per quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione dei suddetti requisiti che, nel mantenere pressochè invariate le due condizioni fondamentali per l'approvazione di un programma di crisi, e cioè il piano di risanamento e quello di gestione non traumatica delle eccedenze, ove previste, introduce, tuttavia, correttivi tali da ricomprendere situazioni di crisi oggettiva, ma non tutelabili secondo i precedenti criteri.

In tal senso, si è stato ritenuto, in particolare, necessario attenuare il rigore dei criteri sintomatici della sofferenza dell'impresa.

Più specificamente:

PUNTO 1)

Gli indicatori economico-finanziari, fermo il riferimento al biennio precedente, devono essere analizzati nel loro complesso, e da questa valutazione globale deve emergere un deterioramento della situazione aziendale, indipendentemente dalla circostanza che, per motivi diversi e/o contingenti, uno o alcuni dei suddetti indicatori sia in miglioramento.

Dalla disamina dei suddetti indicatori, si è, talora, rilevato, ad esempio, un aumento del fatturato nel biennio precedente, addebitabile ad operazioni a carattere di emergenza (vendita giacenze di magazzino, ovvero vendita di prodotti a prezzi inferiori a quelli correnti di mercato), che, tuttavia, costituiscono, raramente, un segnale di ripresa dell'azienda.

PUNTO 2)

Per quel che concerne l'andamento dell'organico nel pregresso biennio, questo non deve registrare, in via assoluta, un ridimensionamento, potendosi considerare in linea con una situazione di crisi anche la circostanza che l'entità del personale non abbia subito variazioni: a tale ultimo proposito, relativamente ad assunzioni effettuate dall'azienda in prossimità della richiesta di intervento CIGS, si è ritenuto che se tali assunzioni risultano adeguatamente motivate e compatibili con la disciplina e le finalità della Cassa integrazione guadagni (ad es. figure con professionalità non reperibile tra il personale sospeso ovvero impossibilità di riqualificare tale personale ai fini dell'acquisizione della qualifica necessaria) non debbano necessariamente contrastare con lo stato di difficoltà lamentato.

PUNTO 3

Relativamente a tale criterio, come già rappresentato, rimane sostanzialmente invariato quanto stabilito dalla precedente deliberazione, in quanto l'azienda dovrà esplicitare quali azioni intenda intraprendere – ovvero abbia già intrapreso – per superare la crisi in cui versa.

Si è tenuto a sottolineare, tuttavia, che il piano di risanamento dovrà essere dettagliato e fondato su iniziative concretamente attuabili, distinguendosi, inoltre, gli interventi programmati sia nei vari settori di attività dell'impresa (produttivo, commerciale, informatico), sia per ciascuna unità aziendale che sia interessata all'intervento CIGS.

PUNTO 4

Anche per ciò che concerne tale condizione, si ribadisce – fermo restando che l'obiettivo primario dell'istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria è quello di favorire la riammissione dei lavoratori sospesi - l'obbligo dell'azienda di predisporre un piano di gestione non traumatica del personale che risulti comunque in esubero, nonostante le azioni di risanamento e/o di rilancio dell'impresa. Tale gestione dovrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti non traumatici (mobilità di accompagnamento alla pensione, esodi incentivati, outplacement, riqualificazione e/o formazione professionale, e similari).

Tra le condizioni elencate, si tiene a sottolineare l'ampliamento di un'ipotesi di tutela, già contenuta nella precedente delibera, ma limitata ad eventi eccezionali ed imprevedibili, direttamente incidenti sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2 : in presenza di tali eventi, la delibera CIPE consentiva che l'impresa, adempiendo a quanto previsto dai punti 1.3 e 1.4, potesse ottenere il riconoscimento della crisi, pur non risultando soddisfatti i requisiti di cui ai sopra indicati punti 1.1 e 1.2..

L'esperienza acquisita nella disamina delle istanze ha posto in rilievo che in molti casi l'evento che ha determinato la situazione di crisi, pur non potendosi definire eccezionale, può, tuttavia, aver avuto un immediato impatto sulla gestione economico-produttiva dell'azienda, in quanto improvviso ed imprevisto, con quanto ciò comporta anche in relazione al mantenimento dei livelli di organico.

Si pensi ad un'azienda che, per lo svolgimento della propria attività, dipenda esclusivamente, o per la maggior parte, dall'affidamento di commesse da parte di altra impresa e che, senza congruo preavviso, quest'ultima interrompa tale affidamento.

In tal caso – ma le fattispecie possono essere ancora diverse – l'impresa che subisce l'evento, del tutto esterno alle sue politiche gestionali, si viene a trovare improvvisamente in una situazione tale da richiedere strategie alternative e strumenti non traumatici di salvaguardia dei livelli occupazionali: sinora, però, il ricorso allo strumento dell'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi non risultava possibile, perché nel biennio precedente all'intervento, l'andamento economico-finanziario si configurava di carattere positivo, o magari si era verificato un incremento di personale.

Pur non vertendosi in tema di eccezionalità o di straordinarietà dell'avvenimento, la casistica sopra descritta - adeguatamente verificata in ordine all'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'avvenimento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dello stesso rispetto alla gestione dell'impresa – è apparsa meritevole di tutela.

CASI DI ESCLUSIONE.

Per quanto riguarda i casi di esclusione dell'approvazione di un programma di crisi aziendale, si sottolinea che, rispetto alla previgente disciplina, è apparso opportuno attenuare talune previsioni.

Nell'escludere, pertanto, il riconoscimento dello stato di crisi in presenza di rilevanti trasformazioni societarie nel biennio precedente, tali non sono state ritenute le modificazioni dell'assetto societario intervenute tra imprese in cui la proprietà sia sostanzialmente coincidente.

Nella stessa ottica di maggiore flessibilità, sebbene si sia confermata l'esclusione del beneficio CIGS nei casi di cessazione di attività dell'azienda, si è previsto che il suddetto beneficio possa essere concesso anche in tali casi, qualora l'impresa predisponga un puntuale e dettagliato piano di gestione delle maestranze, realizzabile anche tramite il ricorso alla messa in mobilità di parte del personale esuberante, purchè tale ricorso sia finalizzato alla ricollocazione certa - anche nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento CIGS - del suddetto personale presso altra impresa.

Rispetto all'analogia previsione della precedente deliberazione, che poteva applicarsi soltanto se l'intervento riguardava più di cento lavoratori, si è eliminato ogni limite numerico di unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è, infine, ritenuto equo prevedere che eventuali istanze di riesame, avverso provvedimenti di reiezione intervenuti per la scarsa flessibilità dei criteri della delibera CIPE del 18/10/94 nei termini più sopra illustrati - se adottati successivamente all'entrata in vigore della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, che, come ricordato, ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale - possano essere valutate sulla base delle modifiche introdotte con il decreto ministeriale 2 maggio 2000.

Al riguardo, non sembra superfluo richiamare le direttive impartite, in ordine agli adempimenti istruttori da osservare per le richieste di riesame, con circolare n. 17 del 16 febbraio 1996, con particolare riferimento alla valutazione circa la fondatezza delle richieste stesse rispetto alle motivazioni del diniego.

Tutto quanto sopra esposto, gli Uffici interessati si atterranno - relativamente alla valutazione delle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, **presentate dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto ministeriale 2 maggio 2000, coincidente, si ribadisce, con la data di pubblicazione del provvedimento** - ai nuovi criteri dallo stesso individuati: si rammenta che, per quanto riguarda la data di presentazione della domanda, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata A/R, ovvero la data recata dal timbro di protocollazione dell'Ufficio, cui l'istanza è presentata direttamente. Anche a tale ultimo proposito, si ritiene opportuno sottolineare che permangono vigenti le disposizioni di cui alla circolare n. 97 del 15 luglio 1997, cogliendosi l'occasione per rammentare l'obbligo dell'azienda istante di compilare debitamente il Modello CIGS/97 in tutte le sue parti, pena l'improcedibilità della domanda (art. 2, D.M. n. 22857 del 6 giugno 1997), nonché l'indispensabilità del controllo da parte degli Uffici competenti circa il rispetto del suddetto obbligo, onde provvedere, in caso negativo, alla dichiarazione dell'improcedibilità della richiesta (pagina 9, citata circolare n. 97).

FIRMATO IL MINISTRO
CESARE SALVI